

Libertà religiosa ed eguaglianza. Casi di discriminazione in Europa e nel contesto internazionale



Diritto e Religioni

Quaderno Monografico 2 Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

Libertà religiosa ed eguaglianza. Casi di discriminazione in Europa e nel contesto internazionale



Diritto e Religioni

Semestrale Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini

Direttore Maria d'Arienzo

Direttore Fondatore Mario Tedeschi †

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI
Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia Storia delle istituzioni religiose DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre M. Pascali

RESPONSABILI

R. Balbi, O. Condorelli

G. Bianco, R. Rolli, F. Balsamo, C. Gagliardi

Roberta Santoro

M. Ferrante, P. Stefanì

S. Testa Bappenheim

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

Parte II

Settori

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. D'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO F. Balsamo, C. Gagliardi, M. L. Lo Giacco

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672 E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41 Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672 E-mail: info@pellegrinieditore.it **Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4 Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II I Cattedra di diritto ecclesiastico Via Porta di Massa, 32 Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri: per l'Italia, € 75,00 per l'estero, € 120,00

per l'estero, \in 120,00 un fascicolo costa \in 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: https://dirittoereligioni-it.webnode.it/ Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

INDICE

Nota delle Curatrici p	ag. 13
Parte I — I contesti nazionali ed europei Presiede la prof.ssa Maria d'Arienzo Ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II	
Maria d'Arienzo	
La discriminazione religiosa nel contesto nazionale ed europeo.	
Considerazioni introduttive	» 1′
Relazione di apertura	
Ida Caracciolo	
Discriminazione e sterminio delle minoranze religiose nella giu-	
stizia penale internazionale	» 2
Introduzione ai lavori	
GIUSEPPINA SCALA	
La discriminazione nei Paesi Nordici. Riconoscimento delle co-	
munità religiose e finanziamento pubblico nell'ordinamento sve-	
dese	» 4
Floriana Santagata	
Appartenenza religiosa e discriminazione fiscale in Europa	» 5
Donne e minori stranieri in Occidente	
Annachiara Rotondo	
Diritto all'aborto e discriminazione nell'accesso alle cure sa-	
nitarie: l'influenza del fattore religioso nella discriminazione di	-
genere	» 7
Angela Valletta	
L'incidenza del fattore religioso nei nuovi modelli di famiglia: la	
tutela del minore	» 95
Adele Pastena	
Minori e forme di tutela legale religiosamente connotate nella	
recente giurisprudenza delle Corti Europee	» 10′

Vasco Fronzoni		
La circoncisione maschile in Occidente. Discriminazioni e pro-		
nunce giurisprudenziali p	ag.	121
La discriminazione religiosa in ambito lavorativo		
Fabio Balsamo		
Il principio di non discriminazione religiosa nelle organizzazio- ni di tendenza	»	133
Caterina Gagliardi		
Autonomia contrattuale e divieto di discriminazione religiosa nell'ordinamento giuridico italiano	»	147
Stefano Testa Bappenheim		
Lavoro anch'io? No, tu no! Discriminazioni religiose in ambito lavorativo nel diritto austriaco	»	161
Parte II — Il contesto internazionale Presiede il prof. Pierluigi Consorti Ordinario dell'Università degli Studi di Pisa e Presidente ADI	ЕC	
Pierluigi Consorti		
Introduzione	»	177
Introduzione ai lavori Francesca Graziani		
Libertà di religione e margine di apprezzamento nelle pronunce		
della Corte Europea dei Diritti Umani e del Comitato ONU dei		
District II	»	181
Maria Luisa Lo Giacco		
La persecuzione religiosa come pull factor delle migrazioni	»	207
Rossella Bottoni		
Il divieto di discriminazione e la definizione di credo filosofico protetto nel Regno Unito: vegetarianesimo e veganesimo a con-		
fronto	>>	225

La discriminazione religiosa nei <i>Countries of Particular Concern</i> Angela Patrizia Tavani		
La discriminazione religiosa in Cina. Il caso dei cristiano-catto-		
lici	oag.	245
Silvia Angioi		
Identità etnico-religiosa, violazioni dei diritti umani e crimini: uno studio del caso Rohingya	»	263
Maria Cristina Ivaldi		
Diritto e religione nella Federazione Russa. Emblematici esempi		
di discriminazione	»	297
La discriminazione religiosa nel e verso l'islam Gian Maria Piccinelli		
Le minoranze musulmane e non musulmane nell'Iran sciita	»	323
Deborah Scolart		
La discriminazione religiosa in Pakistan	»	339
Francesco Sorvillo		
Libertà religiosa ed eguaglianza nella Dichiarazione di Marrakech		
e nella Carta della Nuova Alleanza per le Virtù	»	363
Element Jeel' Astroni		202
Elenco degli Autori	>>	383

SUMMARY

Note of the Editors	pag.	13
Part I – The national and European contexts Chair: Maria d'Arienzo Full Professor of University of Napoli Federico II		
Maria d'Arienzo		
Religious discrimination in the national and European context.		
Preliminary remarks	»	17
Opening speech		
Ida Caracciolo		
Discrimination and extermination of religious minorities in international criminal justice	»	21
Introduction to the works		
GIUSEPPINA SCALA	,	
Religious discrimination in the Nordic Countries. Recognition and public funding of religious communities in Sweden	»	41
Floriana Santagata		
Religious affiliation and tax discrimination in Europe	»	57
Foreign women and minors in the West Annachiara Rotondo		
Right to abortion and discrimination in access to health care: the		
impact of the religious factor in gender discrimination	»	77
Angela Valletta		
The incidence of the religious factor in new family models: the protection of the child	»	95
Adele Pastena		
Minors and religiously connoted legal protection in recent Euro-		
pean case law	>>	107

Vasco Fronzoni		
Male circumcision in the West. Discrimination and case law	pag.	121
Religious discrimination in the workplace		
Fabio Balsamo		
The principle of religious non-discrimination in religious-ethos employers	»	133
Caterina Gagliardi		
The contractual autonomy and the prohibition of religious discrimination in the Italian legal system	»	147
Stefano Testa Bappenheim		
Do I work too? No, you don't! Religious discrimination in the workplace in Austrian law	»	161
Part II – The International Context Chair: Pierluigi Consorti Full Professor of the University of Pisa and Presidente ADEC		
Pierluigi Consorti Introduction		177
тигоаисноп	»	1//
Introduction to the works Francesca Graziani		
Freedom of religion and margin of appreciation in the decisions		
of the European Court of Human Rights and the UN Committee		
on Human Rights	»	181
Maria Luisa Lo Giacco		
Religious persecution as a pull factor of migrations	»	207
Rossella Bottoni		
The prohibition of discrimination and the definition of protected philosophical belief in the United Kingdom: comparing vegeta-		
rianism and veganism	>>	225

Religious discrimination in the Countries of Particular Concern		
Angela Patrizia Tavani		
Religious discrimination in China. The case of the Christian-		
Catholics	pag.	245
Silvia Angioi		
Ethnic-religious identity, human rights violations and crimes: The		
case of Rohingyas as a case-study	»	263
Maria Cristina Ivaldi		
Law and religion in the Russian Federation. Emblematic examples		
of discrimination	»	297
Religious discrimination in and towards islam		
Gian Maria Piccinelli		
Muslim and non-Muslim minorities in Shi'i Iran	»	323
Deborah Scolart		
Religious discrimination in Pakistan	»	339
Francesco Sorvillo		
Religious freedom and equality in The Marrakech Declaration		
and The Charter of the New Alliance of Virtues		363
List of the Authors	»	383
V		

Nota delle Curatrici

Note of the Editors

Il volume raccoglie i contributi del Convegno "Libertà religiosa ed eguaglianza, Casi di discriminazione in Europa e nel contesto internazionale", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet dell'Ateneo Luigi Vanvitelli, a Caserta nei giorni 23-24 gennaio 2020.

L'organizzazione dell'iniziativa è stata patrocinata dall'*European Academy of Religion (www.europeanacademyofreligion.org)* e dal gruppo di ricerca Di-ReSoM (*www.diresom.net*). Le responsabili scientifiche dell'iniziativa, Silvia Angioi e Maria Cristina Ivaldi, ringraziano sentitamente il Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, e in particolare il Direttore, professor Pasquale Femia, nonché la Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni e Organizzazioni Internazionali, professoressa Ida Caracciolo – nominata recentemente Giudice del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare – per il loro sostegno anche alla presente pubblicazione.

Caserta, 12 ottobre 2020

Silvia Angioi e Maria Cristina Ivaldi

La discriminazione religiosa nei Paesi Nordici. Riconoscimento delle comunità religiose e finanziamento pubblico nell'ordinamento svedese

Religious discrimination in the Nordic Countries. Recognition and public funding of religious communities in Sweden

GIUSEPPINA SCALA

Abstract

The article, which is based on freedom of religion in Scandinavia, starts by analysing the potentially discriminatory features inherent in certain statute laws and the cases deriving from the latter. Secondly, the article addresses certain specific issues concerning the recognition of the legal personality and public funding of religious minorities in the Swedish legal system. This study also deals with elements related to the internal and external democratic nature of a community, a criterion that a religious confession should meet in order to obtain funding from the Swedish state. Finally, the article poses the question of whether, in the light of evident differences in treatment among religious communities in Sweden, one should talk of an incomplete protection of religious freedom and, as a result, determine the path to be taken in order to remove existing obstacles to the full implementation of this fundamental right.

KEY WORDS

Religious Discrimination – Sweden – Democratic Criterion.

RIASSUNTO

L'Autrice, prendendo le mosse dal concetto di diritto all'esercizio della libertà di religione negli ordinamenti scandinavi, inizia il contributo con la disamina dei profili potenzialmente discriminatori insiti in alcune soluzioni legislative e nelle pronunzie giurisprudenziali che ne sono originate. In secondo luogo, l'autrice approfondisce alcuni aspetti specifici in tema di riconoscimento della personalità giuridica e di finanziamento pubblico delle comunità religiose minoritarie nell'ordinamento svedese. Questa disamina tocca altresì alcune problematiche connesse alla democraticità interna ed esterna di una comunità, criterio che una confessione religiosa dovrebbe soddisfare al fine di ottenere un

Giuseppina Scala

finanziamento da parte dello Stato svedese. Infine, l'autrice si chiede se, alla luce di alcune evidenti differenze di trattamento fra le comunità religiose, nell'ordinamento svedese si possa parlare di una tutela incompiuta della libertà religiosa e quale sia la strada per rimuovere eventuali ostacoli alla piena attuazione di un diritto fondamentale.

PAROLE CHIAVE

Discriminazione religiosa – Svezia – Criterio democratico.

Sommario: 1. Profili introduttivi – 2. La discriminazione religiosa negli ordinamenti giuridici nordici – 3. Aspetti specifici in materia di disciplina sul riconoscimento della personalità giuridica delle comunità religiose di minoranza e finanziamento pubblico nell'ordinamento svedese: il criterio democratico – 4. Brevi considerazioni conclusive: discriminazioni religiose velate

Profili introduttivi

Il presente contributo si prefigge di analizzare la tematica della discriminazione religiosa nell'ordinamento svedese con un particolare riferimento alla disciplina del riconoscimento della personalità giuridica delle comunità religiose di minoranza e il loro finanziamento con fondi pubblici.

Prima di iniziare questa breve disamina è necessario porre mente, ai fini della nostra analisi, alle problematiche strettamente connesse all'espressione "discriminazione religiosa" e, sotto un altro profilo, a quella di "comunità religiosa".

Quando trattiamo di discriminazione religiosa, notiamo come essa implichi molteplici aspetti in ordine alla garanzia di diritti, tanto individuali quanto collettivi, connessi al fenomeno religioso¹. A titolo esemplificativo, si possono richiamare profili attinenti alla parità di genere; all'uso dell'abbigliamento religioso; al diritto al lavoro; alla tradizione e abitudine alimentare; alle adozioni; alla costruzione di luoghi di culto; alla concessione della cittadinanza e al diritto d'asilo; al ruolo della religione dominante in un dato ordinamento; al riconoscimento della personalità giuridica alle confessioni religiose di minoranza; al finanziamento pubblico.

¹ Si ricordi qui, brevemente, che il principio fondamentale di non discriminazione in base alla religione o alle convinzioni personali è sancito dagli art. 10 e 19, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nonché dalle direttive 2000/43/ CE e 2000/78/CE. Per una prima definizione di discriminazione religiosa si veda, fra gli altri, NICOLA COLAIANNI, Divieto di discriminazione religiosa sul lavoro e organizzazioni religiose, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 18, 2018, p. 1 s.

Quando utilizziamo l'espressione "comunità religiosa", invece, emergono alcuni fattori di criticità tutt'altro che marginali. Si pensi a quanto è stato proposto dalla dottrina italiana prevalente la quale, al fine di definire il concetto di "comunità religiosa", ha individuato alcuni requisiti che la predetta comunità deve soddisfare: l'aspetto quantitativo; l'aspetto progettuale; l'elemento psicologico; l'elemento storico².

Tuttavia, le attuali tendenze legislative e giurisprudenziali, tanto nazionali quanto europee ed extraeuropee, mostrano che tali requisiti non sono sufficienti per delineare con certezza il fenomeno di una "comunità religiosa".

Questa precarietà definitoria è riscontrabile soprattutto nell'affermarsi di una certa arbitrarietà nel riconoscere lo *status* di "comunità religiosa" a gruppi che sembrano non poter essere assimilabili alle tradizionali religioni.

A riprova di ciò, altra dottrina italiana ha recentemente posto l'attenzione al variegato panorama del pluralismo religioso che caratterizza gli ordinamenti giuridici odierni, inteso come un «bene comune che il diritto deve proteggere e promuovere»³.

Rimane perciò ancora da comprendere fino a che punto il legislatore possa spingersi per proteggere e promuovere, in senso positivo e inclusivo, tale pluralismo.

Queste difficoltà ed incertezze definitorie riguardano anche gli ordinamenti scandinavi dove, come vedremo, si assiste oramai, da alcuni decenni e specialmente ai nostri giorni, ad un "allargamento dei confini" del concetto di "comunità religiosa".

La discriminazione religiosa negli ordinamenti giuridici nordici

Nonostante la tradizione costituzionale degli ordinamenti scandinavi⁴ sia

² Si faccia riferimento, a titolo esemplificativo, a Enrico Vitali, Antonio Giuseppe Chizzoniti, *Manuale Breve Diritto Ecclesiastico*, Giuffré, Milano, III ed., 2008, p. 38. Sotto un altro profilo, sull'opportunità di una definizione di religione, si vedano le tesi di uno dei padri della sociologia delle religioni di fine Ottocento-inizi del Novecento: Durkheim, cfr. Émile Durkheim, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, *le système totémique en Autralie*, Puf, Parigi, 1912, pp. 1-138.

³ Pierluigi Consorti, *The Meaning of "Religion" in Multicultural Societies Law An introduction*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), n. 39, 2017, p. 3, (la traduzione è nostra).

⁴ Su come si debba intendere l'espressione "ordinamenti scandinavi" – tanto sotto il profilo geografico quanto sotto il profilo giuridico – si vedano, fra gli altri Lars Friedner, *Tran-sformation of Church Relations – The Scandinavian Experience*, nel vol. Christian Walter, Antie Von Ungern-Sternberg, *Transformation of Church and State Relations in Great Britain and Germany*, Nomos, Baden-Baden, 2013, pp. 85-90, p. 85; DAG THORKILDSEN, *Scandinavia: Lutheranism and National Identity*, nel vol.

particolarmente attenta a garantire la prevenzione di forme di discriminazione⁵, sono molti i casi tanto sotto il profilo legislativo quanto sotto quello giurisprudenziale, che hanno messo in discussione il concetto stesso di diritto all'esercizio della libertà di religione negli ordinamenti di Danimarca, Norvegia, Finlandia, Islanda e Svezia.

Si pensi alla legge danese, entrata in vigore il primo agosto del 2018, che proibisce l'uso nei luoghi pubblici di indumenti che coprono il viso, prevedendo una sanzione economica per i trasgressori⁶. Questo divieto ha provocato un acceso dibattito in seno alla comunità musulmana, presso la quale la donna è solita indossare il niqab o il burka⁷. Sempre in Danimarca, il primo gennaio del 2019 è entrata in vigore l'ordinanza di esecuzione della cosiddetta legge del rituale costituzionale che, prevedendo una stretta di mano quale atto obbli-

Sheridan Giley, Brian Stanley (a cura di), World Christianity: c.1815 c. 1914, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 343; sia consentito, Giuseppina Scala, Recenti mutamenti nelle relazioni tra Stato e Religioni nel Nord Europa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2, 2009, p. 347, nt. 10; Jako Husa, Nordic reflections on Constitutional Law. A comparative Nordic Perspective, Frankfurt am Main, 2002, p. 168; Anna Silvia Bruno, La giurisprudenza scandinava tra minimalismo e sfide europee nel vol. Anna Silvia Bruno, Massimo Cavino (a cura di), Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto legislativo, vol. II, Giuffré, Milano, 2011, p. 59, nt. 1.

⁵ Per quanto riguarda la disciplina giuridica in tema di prevenzione di forme di discriminazione caratterizzante la tradizione scandinava, si faccia riferimento, a titolo esemplificativo, al vigente art. 70 della Costituzione danese: «Nessuno può essere privato del godimento dei diritti civili e politici, né essere dispensato dagli obblighi civili, a causa della sua professione di fede o della sua origine»: all'art. 98 della Costituzione norvegese: «Tutte le persone sono uguali davanti alla Legge. Nessuna persona può essere sottoposta ad un trattamento ingiusto o sproporzionato»; agli articoli 12 e 13 della Costituzione svedese (Regerinsformen SFS nr. 1974:152) della sezione rubricata come «Protezione contro la discriminazione»: Art. 12. «No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone because they belong to a minority group by reason of ethnic origin, color, or other similar circumstances or on account of their sexual orientation». Art. 13. «No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties» (Versione ufficiale in inglese, The Constitution of Sweden, The Fundamental Laws and the Riksdag Act, 2016, reperible al: https://www.riksdagen.se/ globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf). Per l'ordinamento svedese si faccia anche riferimento alla legge SFS 2008:567 contro ogni forma di discriminazione reperibile in https://www.riksdagen.se/sv/ dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567 sfs-2008-567.

⁶ LOV nr 717 af 08/06/2018. Tale legge prevede la modifica dell'articolo 134 del codice penale danese. L'articolo 1, comma 2 della legge recita infatti: «§ 1. I straffeloven [...] foretages følgende ændringer: [...] § 134 c. Den, som pa offentlig sted bærer en bekalæningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, straffes med bøde» (nel Codice penale [...] sono apportate le seguenti modifiche: [...] § 134 c. Chiunque indossi in luoghi pubblici un capo che nasconde il viso, viene punito con una sanzione pecuniaria, la traduzione è nostra).

⁷ La dottrina in tema di simboli religiosi è copiosa. Ci limitiamo qui a citare, Silvio Ferrari, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2012; Id., *Il "burqa" e la sfera pubblica in Europa, ivi*, 1, 2012; Susanna Mancini, *La Religione nello Spazio Pubblico Europeo in Costituzione e Religione*, Cedam, Padova, 2013, pp. 61-68.

gatorio e concludente il procedimento per la concessione della cittadinanza, ha posto in rilievo sia profili attinenti a una presunta discriminazione religiosa, sia questioni relative alla parità di genere⁸.

In Norvegia, invece, nel 2018, il Tribunale per l'Uguaglianza e l'Antidiscriminazione ha deciso che un docente, assunto a tempo determinato, è stato discriminato per ragioni religiose allorquando l'Autorità per il Welfare Norvegese (NAV)⁹ decise di diminuirgli l'assegno sociale a causa del suo rifiuto di stringere la mano alle persone di genere diverso. In un altro caso, invece, lo stesso Tribunale, sempre nel 2018, ha stabilito che il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a un docente che non stringeva la mano alle donne per motivi religiosi, è legittimo perché in linea con gli obiettivi perseguiti dalla scuola con riguardo alla promozione e alla piena tutela della parità di genere¹⁰.

In Finlandia, una parte della dottrina ritiene che vi sia stata discriminazione nei confronti dei musulmani in tema di costruzione di luoghi di culto, allorquando la proposta per la costruzione di una Grande Moschea ad Helsinki è stata respinta da alcuni rappresentanti dell'amministrazione municipale¹¹. A tal proposito, si ricordi che il funzionario presso il Ministero dell'Interno, Tarja Mankkinen, temendo un rischio per la sicurezza del Paese, ha esplicitato la sua contrarietà alla costruzione dell'edificio, adducendo motivazioni circa

⁸ BEK 27 dicembre 2018, nr 1767, «Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier» (Ordinanza di Esecuzione sullo svolgimento dei rituali costituzionali in seno ai consigli comunali, la traduzione è nostra). Per un approfondimento, sia consentito il rinvio a Giuseppina Scala, Regole protocollari e formalità giuridiche nell'ordinamento danese. Considerazioni a margine dell'Ordinanza sulla stretta di mano, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2, 2020, di prossima pubblicazione.

⁹ Diskrimineringsnemnda, Sak 108/2018. La sentenza (in lingua norvegese) è reperibile al sito internet del Tribunale per l'Uguaglianza e l'Antidiscriminazione (https://www.diskrimineringsnemnda. no/media/1930/108-2018-endelig-uttalelse-anonymisert.pdf). Per un approfondimento sul tema, si veda Helge Årsheim, Lene Kuhle, Governing religion and gender in anti-discrimination laws in Norway and Denmark in Oslo Law Review, 2, 2020, pp. 105-122.

¹⁰ Diskrimineringsnemnda, Sak 48/2018. La sentenza (in lingua norvegese) è reperibile al sito internet del Tribunale per l'Uguaglianza e l'Antidiscriminazione (https://diskrimineringsnemnda.no/media/1931/48-2018-endelig-uttalelse-anonymisert.pdf).

¹¹ Il caso del progetto della costruzione della Moschea ad Helsinki è piuttosto articolato. Si ricordi qui che, in primo luogo, la questione è stata trattata solo a livello locale dal Consiglio comunale e che, in secondo luogo, fu la Commissione Ambientale Cittadina a scoraggiare l'uso dell'appezzamento di terreno identificato per la costruzione della Moschea. È per tale ragione che la richiesta di costruire l'edificio venne ritirata. Per un approfondimento della decisione si vedano la comunicazione ufficiale del Consiglio reperibile in seld=6524 3188 e la decisione della Commissione Ambientale Cittadina, protocollo 12 dicembre 2017 – Asia 15, reperibile in <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Paatos/2017/Kymp_2017-12-12_Kylk_17_Pk/CBF2CAC4-314E-C651-B6C6-60727A400002/Kaupunkiymparistolautakunnan_esitys_kaupunginhalli.pdf.

la dubbia provenienza dei finanziamenti¹².

In Islanda, nel 2018, è stata presentata una proposta di legge in Parlamento (*Althing*) avente ad oggetto il divieto di circoncisione per i bambini maschi, a meno che non sussistano ragioni di natura medico-chirurgiche¹³. Tuttavia, affermando che le motivazioni sottese alla sua proposta erano strettamente legate alla garanzia dei diritti dell'infanzia, la parlamentare Silja Dögg Gunnarsdóttir (Partito Progressista) si giustificò con i leader religiosi della comunità ebraica che criticarono fortemente la proposta¹⁴.

In Svezia, nel 2016, Richard Jomshof, membro del partito *Sweden Democrat* (SD), ha presentato una proposta di legge avente ad oggetto il divieto di indossare il burka in tutti gli spazi pubblici (*Förbud mot heltäckande muslimsk slöja*)¹⁵, al dichiarato fine di tutelare i valori culturali, democratici e laici della società svedese¹⁶. La sua proposta fu bocciata dal Comitato Costituzionale¹⁷, che ribadì come tutti abbiano il diritto di praticare la propria religione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del capitolo secondo della Costituzione svedese

¹² Sull'intervento finanziario straniero, spesso proveniente dal Governo dell'Arabia Saudita, a sostegno delle associazioni islamiche negli Stati dell'Unione Europea e, in particolare, con riferimento agli ordinamenti giuridici di Norvegia, Svezia e Danimarca, si veda, Francesco Saverio Dalba, Forme e modalità di finanziamento delle associazioni confessionali islamiche in Italia, nel vol. Carlo Cardia, Giuseppe Dalla Torre (a cura di), Comunità islamiche in Italia: identità e forme giuridiche, Giappichelli, Torino, 2015, p. 310 s.

¹³ Si ricordi che in Svezia, la pratica della circoncisione delle donne è considerata un reato ai sensi della legge SFS 1928:316 *med förbud mot könsstympning av kvinnor*; mentre è prevista solo a certe condizioni per i bambini maschi (legge SFS 2001:499). Per un approfondimanto sulla questione, si veda JOHANNA SCHIRATZKI, *Barnets bästa i ett måmgkulturellt Sverige – en rättsvetenskaplig undersökning*, Juridiska fakulteten, Stockholm, 2000, p.119 s.

¹⁴ Per un breve approfondimento, si veda, Méadhbh Mcivor, Circumscribing the Body Politic: Circumcision, Religious Freedom, and Identity in Europe. The Religion Factor, 2018(https://www.rug.nl/research/centre-for-religious-studies/religion-conflict-globalization/blog/circumscribing-the-body-politic-circumcision-religious-freedom-and-identity-in-europe-29-03-2018?lang= en).

¹⁵ Motion till riksdagen 2016/17:790, reperibile in https://data.riksdagen.se/fil/65F90B9B-579A-400E-AF7E-28014295EED3. Una simile proposta fu ripresentata dallo stesso Richard Jomshof nell'ottobre del 2018: Motion till riksdagen 2018/19:110, in https://data.riksdagen.se/fil/CCC66565-7585-4E27-8D7D-3F8DD91AB8B0. Per i casi di discriminazione religiosa discussi in seno all'Equality Ombudsman sul porto del velo in Svezia, si veda, a titolo esemplificativo EMMA AHLM, Discrimination on the basis of religion in Sweden and beyond, in European Journal of Social Law, 4, 2014, pp. 259-271.

¹⁶ «Det är av största vikt att vi försvarar våra demokratiska, kulturella och sekulära värderingar mot alla försök att bekämpa dessa» in *Motion till riksdagen* 2016/17:790 cit., p. 2 e in *Motion till riksdagen* 2018/19:110 cit., p. 2.

¹⁷ Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU34, p. 37 ss. Sul ruolo del Comitato Costituzionale Svedese si veda, Björg Thorarensen, Mechanisms for Parliamentary Control of the Executive nel vol. Helle Krunke, Björg Thorarensen (a cura di), The Nordic Constitutions: A Comparative and Contextual Study, Hart Publishing, Oxford, 2018, pp. 67-106, spec. p. 80 ss.

(*Regerinsformen*)¹⁸. In tema di diritto del lavoro, l'*Arbetdomstolen*¹⁹ ha deciso, nel 2018, che Farah Alhajeh è stata discriminata ai sensi della legge sulla discriminazione²⁰, in quanto non è stata assunta presso una società privata dopo che si era rifiutata di stringere la mano – per ragioni religiose – a colui che era destinato a diventare il suo direttore²¹.

A tutt'oggi, però, è la disciplina in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle minoranze²² e di quella ad essa strettamente connessa del finanziamento pubblico²³, oggetto di accesi dibattiti fra i giuristi svedesi.

Pur senza alcuna pretesa di completezza, dunque, al fine di comprendere alcune criticità del sistema svedese sulla predetta disciplina, concentreremo la nostra attenzione, in queste brevi note, sui lavori preparatori pubblicati precedentemente alla presunta separazione tra lo Stato svedese e la Chiesa luterana e sui lavori delle commissioni governative del periodo immediatamente successivo. Questo approccio sarà funzionale anche alla disamina di alcune decisioni adottate dalle autorità amministrative, dagli organi giurisdizionali in sede di tutela e dal Governo.

Aspetti specifici in tema di disciplina sul riconoscimento della personalità giuridica delle comunità religiose di minoranza e finanziamento pubblico nell'ordinamento svedese: il criterio democratico

In Svezia, il pre-requisito necessario affinché una comunità religiosa possa richiedere il finanziamento pubblico²⁴, e godere di alcuni vantaggi fiscali, è

 $^{^{18}}$ «Freedom of worship: that is, the freedom to practice one's religion alone or in the company of others».

¹⁹ Tribunale del lavoro svedese.

²⁰ Diskrimineringslag (2008: 567) cit.

²¹ Per un approfondimento sul caso, si veda, Angelo Licastro, *Toccare con mano i nodi dell'integrazione (a proposito di saluti "proibiti" e divieto di discriminazione)* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), n. 33, 2018.

²² Sul riconoscimento giuridico delle minoranze in Europa, si veda, in generale, ROSSELLA BOTTONI, *Diritto e fattore religioso nello spazio europeo*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 91-93.

²³ Utilizziamo qui l'espressione "finanziamento pubblico" come sinonimo di "sostegno economico".

²⁴ Il finanziamento può essere richiesto ai sensi della legge SFS 1999:974, *Förordning om statsbidrag till trossamfund* (Ordinanza sul finanziamento pubblico alle comunità religiose, la traduzione è nostra). Si è deciso qui di utilizzare il termine "comunità religiosa" come sinonimo di "confessione religiosa" ma, per un approfondimento sui termini "confessione" e "comunità", si veda, per tutti, Maria d'Arienzo, *Confessioni religiose e comunità*, nel vol. Mario Tedeschi (a cura di), *Comunità e soggettività*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2006, pp. 279-292. In tema di finanziamento pubblico alle comunità religiose la dottrina italiana è copiosa. In termini generali, si veda Vincenzo Pacillo,

la registrazione presso il *Kammarkollegiet*, l'Agenzia pubblica svedese per i servizi giuridici, finanziari ed amministrativi²⁵.

Dal primo gennaio del 2000²⁶, l'iter previsto per la comunità religiosa che intenda registrarsi, al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ed essere formalmente qualificata quale *registerad trossamfund*²⁷, è regolato dalle leggi SFS 1998:1593, SFS 1999:932 e SFS 1999:974²⁸. Ai sensi della predetta legislazione, una comunità religiosa registrata deve svolgere attività e funzioni religiose²⁹; deve avere uno statuto che definisce regole sui fini da perseguire; deve essere guidata da organi di governo che stabiliscano le modalità decisionali in seno alla stessa; deve avere una denominazione.

Una prima evidente criticità è qui rappresentata da una lacuna definitoria circa l'aggettivo "religiose", riferito alle attività e alle funzioni che devono essere erogate dalla comunità. Infatti, la dottrina svedese è, unanime nel sottolineare l'assenza di chiarezza circa l'interpretazione del termine «religione» che, incidendo negativamente sulle decisioni che il *Kammarkollegiet* deve adottare, fa emergere almeno due elementi di debolezza³⁰.

Il primo concerne un possibile adattamento di facciata delle pratiche, dei servizi religiosi e delle strutture organizzative da parte delle comunità religiose al solo fine di ottenere la registrazione. Il secondo riguarda, invece, il

Cooperazione dello Stato con le comunità religiose e finanziamenti pubblici, in Annuario direcom, 7, 2008, pp. 225-251.

²⁵ SFS 1999:731, *Förordning om registrering av trossamfund*, (ordinanza sulla registrazione delle comunità religiose, la traduzione è nostra).

²⁶ Sulla presunta separazione fra Stato e Chiesa Luterana di Svezia avvenuta nel 2000, sia consentito il rinvio a Giuseppina Scala, Recenti mutamenti nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose nel nord Europa. Due "case studies": Svezia e Norvegia, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2, 2009, pp. 353-357; Ead., Le monarchie di Norvegia e Svezia e il rinnovamento incompiuto del costituzionalismo nordico, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 4, 2018, pp. 989-994; e, in generale, Cynthia Carlson, Excessive Entanglement of Church and State: Applying the Lemon Test to the Disestablishment of the Church of Sweden, in New York Law School Journal of International and Comparative Law, 21 (3), 2002; Kjell Åker Modéer, Verhältnis zwischen Staat und Kirche in den skandinavischen Ländern, in Hött/Schweden 2001, in Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht, Internationaler Studienkurs der VELKD über Staat und Kirche, giugno 2002, pp. 339- 357; Simone Böhne, Religionsfreiheit in Schweden und Dänemark, Mohr Siebeck, Tübingen, 2016, pp. 18-23.

²⁷ Comunità religiosa.

²⁸ Rispettivamente Lag om trossamfund, Lag om stöd till trossamfund e Förordning om statsbidrag till trossamfund.

 $^{^{29}\,}$ SFS 1998: 1593 $Lag\,$ om trossamfund «§ 2. Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst».

³⁰ ENKVIST VICTORIA, PER-ERIK NILSSON, *The hidden Return of Religion: Problematising Religion in Law and law in Religion in the Swedish Regulation of faith Communities* nel vol. Anna-Sara Lind, Mia Lövheim, Ulf Zackariasson (a cura di), *Reconsidering Religion, Law, and Democracy: New Challanges for Society and Research*, Nordic Academic Press, Lund, 2016, p. 93.

potere discrezionale da parte del *Kammarkollegiet* in sede decisoria. Alcune sue recenti decisioni, infatti, hanno imposto al giurista una profonda riconsiderazione della definizione del termine religione³¹. Si pensi alla decisione sul riconoscimento giuridico della Chiesa Missionaria del Copimismo³², che ottenne lo *status* di *registerad trossamfunden* nel 2011³³, così come quella relativa alla cosiddetta Chiesa di Satana che lo ottenne nel 2019³⁴. O, ancora, la curiosa richiesta della Chiesa del Bacon che non potrà godere dello *status* di comunità religiosa solo a causa di vizi formali emersi durante la fase istruttoria³⁵.

Il fatto che il *File sharing* sia stato considerato alla stregua di un Dio dalla Chiesa del Copimismo e che Satana, inteso come figura letteraria sia ritenuto oggi un medium idoneo per ottenere dei vantaggi da parte dei suoi adepti³⁶, sono conseguenze di decisioni che ci sembrano alquanto discutibili.

Per quanto riguarda, invece, il finanziamento pubblico, che in Svezia è concesso in sede governativa e laddove la registrazione sia andata a buon fine, la comunità religiosa registrata³⁷ deve integrare ulteriori specifici requisiti che

³¹ A tal proposito, per la tradizione giuridica svedese, si veda la prospettiva di Jarlert in merito all'accezione "strumentale" del termine "religione", così Anders Jarlert, *Individuell eller institutionell religionsfrihet*? nel vol., Anna Singer, Maarit Jänterä-Jareborg, Astrid Schlytter (a cura di), *Familj - religion - rätt. En antologi om kulturella spänningar i familjen*, Iustus förlag, 2010, pp. 113-126. Anche la dottrina italiana si è pronunciata circa le insidie definitorie del termine, si veda Pierluigi Consorti, *The Meaning of "Religion" in Multicultural Societies Law An introduction* cit., pp. 1-193.

³² La Chiesa missionaria del Copimismo è stata fondata dallo svedese Isac Gerson nel 2010. La sua dottrina si basa sul principio del "copiami" e persegue l'idea che la diffusione di tutte le informazioni è eticamente corretta. Questa dottrina è stata criticata perché sembra essere un mero *escamotage* con l'obiettivo di non violare la legge sul *copyright*.

³³ Kammarkollegiet, Beslut 2011-12-21, Dnr 19.3.1-04562-2011. Sul caso, sia consentito il rinvio alla mia relazione al Convegno ICON·S Firenze, novembre 2019, The definition of "faith-based community" and the development of new technologies e a Enkvist Victoria, Per Erik Nilsson, Techniques of religion-making in Sweden: The case of the Missionary Church of Kopimism in Critical Research on Religion, vol. 4 (2), 2016, pp. 141–155.

³⁴ *Kammarkollegiet*, *Beslut* 2019-06-27, Dnr 19.3.1-253419.

³⁵ Kammarkollegiet, Rätt Dnr 19-31 00696 2016.

³⁶ La dottrina della comunità svedese di Satana (*Satanistiska samfundet*) non prevede che Satana sia venerato come un Dio in quanto ciò, come si legge dal loro sito istituzionale, porterebbe ad una superstizione religiosa (*Vi tror inte på Satan eftersom det uppmuntrar till religiös vidskeplighet*). I fedeli considerano Satana come una figura letteraria "ribelle", portatrice di principi quali la giustizia sociale e uno Stato secolare. I principi fondamentali della nuova comunità religiosa registrata sono reperibili al sito *http://www.satanistiskasamfundet.se/*, alla sezione denominata *Grundpelare*.

³⁷ Come abbiamo visto, la legge che regola il finanziamento pubblico alle comunità religiose è la *Lag om stöd till trossamfund*, SFS 1999:932. In particolare, esso è garantito affinché le comunità religiose possano continuare ad erogare i loro servizi, la cura dell'anima negli ospedali o nelle carceri e l'insegnamento, così art. 2, SFS 1999: 932 «§ 2 Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg».

rappresentano veri e propri oneri che sembrano produrre un certo grado di discriminazione nei confronti di alcune confessioni religiose.

I requisiti richiesti si riducono così, in buona sostanza, al carattere stabile della comunità religiosa stessa e al rispetto dei *grundläggande värderingar* (valori fondamentali) su cui si basa la società svedese, così come previsto dal vigente articolo 3 della legge sul finanziamento alle comunità religiose³⁸.

Il predetto articolo è stato – e lo è tutt'oggi – oggetto di critiche da parte dello stesso *KammarKollegiet*, fin dal momento genetico della Riforma delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa luterana. Infatti, nella proposta di legge 1998/99:124³⁹, si legge che la predetta Agenzia riteneva "troppo vaga" la disposizione di cui all'articolo summenzionato⁴⁰.

Tuttavia, se da una parte si può facilmente ritenere che per comunità "stabile" si intende un gruppo religioso che gode di un riconoscimento pubblico in modo costante e significativo nel tempo per la tradizione storica svedese, ben più di qualche perplessità emerge, invece, quando si passa ad esaminare l'espressione "valori fondamentali".

A tal proposito, è utile tornare alla disamina della summenzionata proposta di legge attraverso la quale il Governo si prefiggeva di affermare come, da una parte, il requisito formale della promozione dei valori della società svedese non deve in alcun modo implicare una valutazione di merito e un esame approfondito della dottrina della comunità religiosa⁴¹; dall'altra, si è limitato a prevedere genericamente come una comunità religiosa debba perseguire l'uguaglianza fra uomo e donna, il rispetto di tutti gli individui, collaborare al fine di promuovere una società fondata su idee democratiche, lottare contro ogni forma di razzismo, di violenza e di brutalità⁴².

In tal modo, la proposta governativa, non esplicita le modalità attraverso le quali le comunità religiose debbano raggiungere tali obiettivi, lasciando inoltre ampio margine di interpretazione circa il significato delle espressioni

³⁸ Lag om stöd till trossamfund, SFS 1999:932 «Förutsättningar för statsbidrag 3. § Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som: 1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och 2. är stabilt och har egen livskraft».

³⁹ Proposta di legge presentata dal Governo al Parlamento il 12 maggio 1999, reperibile al: https://www.regeringen.se/49bb8e/contentassets/d0d5c8d85332474fa848b838c28da997/staten-ochtrossamfunden---stod-medverkan-inom-totalforsvaret-m.m.

⁴⁰ «Kammarkollegiet anser dock att den föreslagna lagtexten är alltför vagt utformad» (ovvero: tuttavia, il *Kammarkollegiet* ritiene che il testo proposto sia troppo vago, la traduzione è nostra). Prop. 1998/99:124, p. 63.

^{41 1998/99:124,} p. 63.

⁴² 1998/99:124, p. 64. Gli obiettivi in lingua originale sono «respekt för alla människors»; «demokratins idéer»; «motverka alla former av racism»; «våld», «brutalitet».

"uguaglianza fra uomo e donna" e "idee democratiche". A questo riguardo vennero mosse accese critiche nei confronti del Governo laddove emerse la palese percezione che si volessero escludere – in modo surrettiziamente intenzionale – le comunità religiose musulmane dal sostegno finanziario pubblico. Sappiamo, infatti, che anche in Svezia la condizione della donna nell'Islam costituisce una criticità in relazione alla forma di Stato democratico⁴³.

Tuttavia, pochi anni dopo, la dottrina svedese⁴⁴ si è espressa in merito alle c.d. "idee democratiche" sottolineando come la comunità religiosa che intenda ottenere la personalità giuridica, non deve essere "democratica" in sé e che i suoi organi rappresentativi non devono obbligatoriamente essere eletti attraverso procedure democratiche⁴⁵.

Nonostante ciò, il Tribunale Supremo Amministrativo e il Governo svedese hanno dovuto pronunciarsi proprio in tema di valori democratici fondamentali quando venne negato l'accesso al finanziamento pubblico alla comunità religiosa dei testimoni di Geova, pur regolarmente registrata.

La questione ha origine nel 2007 quando i testimoni di Geova presentarono la richiesta, finalizzata a ricevere il sussidio economico, all'Agenzia per gli aiuti statali ai sensi della già menzionata legge SFS 1999:932⁴⁶. Il 17 giugno del 2009, il Governo la respinse sostenendo che, alla luce dei riscontri effettuati, i testimoni di Geova non integrano compiutamente i requisiti richiesti con riguardo ai valori fondamentali di cui al paragrafo 3.1 della SFS

⁴³ La dottrina in tema di uguaglianza fra uomo e donna nell'islam è copiosa. Per un primissimo approfondimento, si faccia riferimento a GAETANO DAMMACO, *La condizione della donna nel diritto delle religioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), dicembre 2007, pp. 7-9; MARIA D'ARIENZO, *La condizione giuridica della donna nell'Islam*, in *Filosofia dei diritti umani*. *Philosophy of Human Rights*, 11, 2002, pp. 50-55.

⁴⁴ Sull'importante ruolo della dottrina nei sistemi nordici, sia consentito il rinvio a Giuseppina Scala, *Elementi peculiari di diritto naturale e criteri interpretativi nella tradizione costituzionale danese*. *Alla ricerca di una definizione del concetto di forholdets natur* in *Percorsi Costituzionali*, 1, 2018, p. 275 ss.

⁴⁵ Maarit Jänterä-Jareborg, *Religion and the Secular State in Sweden*, nel vol. Javier Martinez Torron, W. Cole Durham (a cura di), *Religion and the Secular State*, *National Reports*, pp. 669-686, p. 678 quando analizza l'SOU 2009: 52, p. 94. SOU è l'acronimo di *Statens offentliga utredningar* («Indagini ufficiali dello Stato» ovvero una raccolta delle relazioni ufficiali delle commissioni nominate dal Governo svedese). A questo proposito ci pare di poter proporre qui un breve parallelo con l'articolo 49 della Costituzione italiana che recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». La dottrina italiana evidenzia come esistano differenti tesi circa il metodo democratico che dovrebbe caratterizzare i partiti politici. Alcune di queste tesi, infatti, preferiscono identificare il criterio democratico all'interno delle organizzazioni partitiche stesse; altre pongono l'accento sul comportamento esterno tenuto dal partito con riguardo al perseguimento dei propri obiettivi. Cfr. Maurilio Gobbo, *La propaganda politica nell'ordinamento costituzionale*. *Esperienza italiana e profili comparatistici*, Cedam, Padova, 1997, p. 158.

⁴⁶ Ku2007/2561/KT.

1999:932⁴⁷.

I testimoni di Geova fecero quindi ricorso al Tribunale Amministrativo Supremo (HFD)⁴⁸ chiedendo, senza successo, un riesame della decisione ai sensi della legge 2006:304⁴⁹. Il Governo pose fine alla questione nel 2015, quando affermò che il rifiuto apposto alle emotrasfusioni per i minori, mette gravemente a rischio la vita e la salute di quest'ultimi, evidenziando quindi un atteggiamento non compatibile con i valori fondamentali della società svedese.

Non solo, secondo il Governo i testimoni di Geova, sconsigliando ai propri membri di recarsi alle urne in occasione delle consultazioni, non considererebbero il diritto al voto una caratteristica fondamentale tipica di uno Stato democratico, così come si autoqualifica il Regno di Svezia⁵⁰. Per tali ragioni, è stato quindi negato loro il finanziamento pubblico⁵¹.

Questo caso ci riporta ad un altro che, pur presentando profili analoghi, ha ottenuto un esito diverso. Si tratta di una decisione adottata nel 2016⁵² dall'Agenzia Svedese per i Giovani e la Società Civile (MUCF)⁵³, la quale ha stabilito l'interruzione del finanziamento pubblico fino ad allora erogato a favore della *Sveriges Unga Muslimer* (SUM)⁵⁴, l'organizzazione dei giovani musulmani svedesi⁵⁵.

⁴⁷ Vedi qui nt. 31.

⁴⁸ Högsta förvaltningsdomstolens dom.

⁴⁹ SFS 2006:304 *Lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut* (legge sul controllo di legittimità di talune decisioni del Governo).

⁵⁰ I convincimenti religiosi dei testimoni di Geova sono stati oggetto di analisi anche in Italia da parte di più Commissioni in sede parlamentare. Si ricordi qui, relativamente alla norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, l'intervento di Pastore che sottolineava le sue perplessità perché «i testimoni di Geova non solo rifiutano le trasfusioni di sangue e i trapianti per sé e per i figli [...] (e) non esercitano il diritto di voto, la quale circostanza è anch'essa degna di attenzione nel momento in cui si valuta un riconoscimento da parte dello Stato» e di Zaccaria che poneva mente all'opportunità di «approfondire la questione del rispetto, da parte dei testimoni di Geova, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano», così *I Commissione permanente di giovedì 4 ottobre 2012*.

⁵¹ Ku2015/00081/D.

⁵² Beslut 2016-12-16, Diarienummer 1439/16.

⁵³ MUCF: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

⁵⁴ L'organizzazione dei Giovani Musulmani Svedesi. Per un approfondimento sull'organizzazione si vedano, fra gli altri Göran Larsson (a cura di), *Islam in the Nordic and Baltic Countries*, Routdlege, London, 2009, pp. 58-62; Sameh Egyptson, *Holy White Lies: Muslim Brotherhood in the West "Case Sweden"*, Swedish Culture Center, Cairo, 2018, p. 106 ss.

⁵⁵ Va sottolineato qui che l'organizzazione dei giovani musulmani presentava richiesta di finanziamento pubblico non a titolo di comunità religiosa registrata, ma come organizzazione giovanile ai sensi della legge SFS 2001:65. Per un approfondimento dettagliato del caso si veda, per tutti PIA KARLSSON MINGANTI, Framing Religious Criticism in a Secular Cultural and Legal Order: Subsidies to Muslim Youth Organizations, nel vol. MIA LÖVHEIM, MIKAEL STENMARK (a cura di), A Constructive

Secondo quanto affermato dalla predetta Agenzia, i servizi erogati dall'organizzazione musulmana non erano in linea con il rispetto delle idee democratiche su cui, come abbiamo visto, deve fondarsi la società svedese. Oltre a ciò, l'organizzazione musulmana non avrebbe nemmeno rispettato il principio di uguaglianza fra l'uomo e la donna. Ciò nonostante, la *Sveriges Unga Muslimer* ricorse al Tribunale Amministrativo di Stoccolma che, nel 2017, si pronunciò ribaltando la decisione dell'Agenzia⁵⁶.

Brevi considerazioni conclusive: discriminazioni religiose velate

Questa breve disamina offre, a nostro avviso, l'occasione per mettere in discussione taluni tratti salienti di un'opinione generalmente sostenuta (specialmente dagli studiosi non scandinavi) riguardo all'ordinamento giuridico svedese, il quale, così come gli altri ordinamenti nordici, viene solitamente considerato come indiscutibilmente improntato all'inclusività e al pluralismo.

Per contro, le leggi in materia (alla luce dei lavori preparatori), le pronunce giurisprudenziali e i provvedimenti amministrativi che sono stati qui richiamati, ripropongono questioni che, polarizzando alcune prospettive in ordine alla tematica della discriminazione e della democrazia, sembrano evidenziare un quadro ben diverso.

In particolare, la Svezia non sembra adeguatamente provveduta ad affrontare alcune delle sfide che potrebbero presentarsi in un futuro prossimo. Si pensi per esempio all'identità nazionale, alla garanzia di un'uguaglianza fra le diverse religioni, alla tutela del diritto alla libertà religiosa intesa nella sua accezione più ampia.

Quanto al primo aspetto, non vi è dubbio che in Svezia, così come in altri ordinamenti europei, l'identità nazionale sia messa duramente alla prova da flussi migratori che impongono una rivisitazione della tradizione, tanto socio-culturale quanto giuridica, dello Stato nella sua essenza⁵⁷. Se la separazione fra lo Stato e la Chiesa Luterana avvenuta in Svezia è la conseguenza di un necessario riassetto dell'ordinamento che, fino poco tempo fa, tendeva a pri-

Critique of Religion, Bloomsbury Academic, London, 2020, pp. 99-111.

⁵⁶ Tribunale Amministrativo di Stoccolma, decisione 14 novembre 2017, n. 192-17.

⁵⁷ A titolo esemplificativo si pensi alle criticità evidenti che sono sorte negli istituti scolastici svedesi soprattutto in riferimento ad alcune tradizioni che non vengono accolte dagli studenti di origini musulmane. A tal proposito si veda, fra gli altri Per Pettersson, *Values and Religions in Transition:* A case study of a Swedish Multiculatural Public School, nel vol. Helena Vilaça, Enzo Pace, Inger Furseth, Per Pettersson (a cura di), *The Changing Soul of Europe:* Religions and Migrations in Northern and Southern Europe, Routledge, London, 2014, pp. 193-208.

vilegiare un solo credo, è altrettanto vero che questo ripensamento è avvenuto dietro pressione di nuovi portati, anche e soprattutto religiosi.

Nello specifico, lo Stato svedese è entrato in crisi quando religioni come l'Islam o come quella dei testimoni di Geova sembrano essersi poste in contrasto, come abbiamo visto, con i *grundläggande värderingar* da sempre propugnati.

Escludendo, a volte anche in maniera velata⁵⁸, alcune credenze dal pieno ed effettivo godimento di alcuni diritti socialmente rilevanti, l'ordinamento svedese sembra non garantire adeguatamente l'uguaglianza fra le diverse comunità religiose, a riprova anche di un sentimento surrettiziamente islamofobico che rappresenta, oramai, un tratto peculiare di molti gruppi politici in tutta Europa⁵⁹.

A tal proposito, va però sottolineato che, recentemente, il Ministero per la Cultura (*Kulturdepartementet*) ha presentato alcune linee guida al fine di apportare modifiche sostanziali al sistema del finanziamento pubblico alle comunità religiose. Fra le tante proposte, vi è anche quella relativa a un ripensamento del requisito sui criteri democratici al fine di generare un nuovo modello, che sia il più possibile neutrale nei confronti delle diverse religioni⁶⁰. Tali linee guida sono servite alla Commissione governativa che ha lavorato per il *Report* sull'inchiesta in merito alla revisione del sistema di finanziamento, pubblicato nel 2018⁶¹. Questo ci porta a pensare che, nel breve periodo, saranno presentate in Parlamento alcune proposte di legge aventi ad oggetto degli emendamenti alla vigente legislazione in materia.

Solo delle modifiche incisive potrebbero rappresentare, per l'ordinamento

⁵⁸ A tal proposito ci sembra di poter fare riferimento all'idea di Pace quando afferma che le società di oggi adottano delle strategie per escludere gli «inadmissible foreigners», cfr. ENZO PACE, *Religion in motion: Migration, Religion and Social Theory*, nel vol. Helena VILAÇA, ENZO PACE, INGER FURSETH, PER PETTERSSON (a cura di), *The Changing Soul of Europe* cit., p. 19.

⁵⁹ Le comunità musulmane svedesi hanno denunciato il sentimento islamofobico che caratterizza la politica svedese in un *report* pubblicato già nel 2013: *Swedish Muslims in Cooperation Network Alternative Report*, febbario 2013, reperibile al: *http://www.islamisktforum.se/Alternative Report to CERD.pdf*. Per una prospettiva svedese sulla definizione dell'islamofobia, si veda, a titolo esemplificativo GARDELL MATTHIAS, *Islamofobi*, Leopard Förlag, Stoccolama, 2011. Sul sentimento islamofobico di alcuni partiti politici in una prospettiva internazionale, si veda, fra gli altri, ARISTOTLE KALLIS, *The Radical right and Islamophobia* in *The Oxford Handbook of the Radical Right, Oxford Handbooks*, 2018. In generale, sul perché l'islam in Europa sia diventato un problema nella sfera pubblica, si veda, fra gli altri, ENZO PACE, *L'islam in Europa: modelli di integrazione*, Carocci, Roma, 2004.

⁶⁰ Kommittédirektiv, 2016:62 Översyn av statens stöd till trossamfund (Revisione sul finanziamento pubblico alle comunità religiose, la traduzione è nostra).

⁶¹ SOU 2018:18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, Betänkande av Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund (Finanziamento pubblico alle comunità religiose in una Svezia multireligiosa, Report sull'inchiesta sulla revisione sul finanziamento pubblico alle comunità religiose).

La discriminazione religiosa nei Paesi Nordici. Riconoscimento delle comunità religiose...

svedese, l'occasione per promuovere la piena tutela del diritto alla libertà religiosa che, in Costituzione, è qualificato come un diritto assoluto e incondizionato⁶².

⁶² Art. 1.6, *Regerinsformen*, vedi qui nota 18. Per un approfondimento sulla protezione dei diritti assoluti, così come qualificati in Costituzione, si veda, fra gli altri, IAN CAMERON, *Protection of Constitutional Rights in Sweden*, in *Public Law*, 1997, pp. 489-492.